

**LEGGE REGIONALE LOMBARDIA N.
14 DEL 15-05-1993
Disciplina delle procedure per gli
accordi di programma**

in s.o. N° 1 al BURL n° 20 del 20-3-
1.993

sommario

- ARTICOLO 1 (Contenuto degli accordi di programma)
ARTICOLO 2 (Procedure per la promozione degli accordi di programma)
ARTICOLO 3
(Comitato per l' accordo di programma)
ARTICOLO 4
(Compiti del comitato)
ARTICOLO 5
(Definizione dell' accordi di programma)
ARTICOLO 6
(Effetti dell' accordi di programma)
ARTICOLO 7
(Accordi di programma promossi da soggetti diversi dalla Regione)
ARTICOLO 8
(Fondo di rotazione ed anticipazione)
ARTICOLO 9
(Abrogazione)
ARTICOLO 10
(Dichiarazione d' urgenza)

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga
la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1 (Contenuto degli accordi di programma)

1. Per assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie all' attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di prevalente competenza regionale e che richiedono l' azione integrata e coordinata di enti locali o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici e società a partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi, la Regione promuove gli accordi di programma previsti dall' art. 27 della l. 8 giugno 1990, n. 142 << Nuovo ordinamento delle autonomie locali >>.
2. Ai fini di cui al comma precedente sono ritenuti di prevalente competenza regionale, in particolare, le opere, gli interventi ed i programmi di intervento previsti dal piano regionale di sviluppo, degli altri piani e programmi regionali di settore, nonché quando ne ricorrono le condizioni,

le iniziative finanziate con il fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia(FRISL), di cui all' art. 8 della lr 14 dicembre 1991, n. 33 << Modifiche ed integrazioni della lr 31 marzo 1978, n. 34 << Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia(FRISL) >>

ARTICOLO 2 (Procedure per la promozione degli accordi di programma)

1. L' assessore competente per materia promuove, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste dal precedente art. 1, l' accordi di programma mediante la presentazione della relativa proposta alla giunta regionale.
2. La proposta di cui al comma precedente:
 - a) indica le opere i programmi, gli interventi, l' ambito territoriali e gli obiettivi generali degli stessi;
 - b) individua le amministrazioni pubbliche, gli enti, le aziende pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica dei quali sia prevista l' azione integrata;
 - c) il termine entro il quale deve essere definito l' accordo di programma.

3. Alla proposta approvata dalla giunta regionale, che deve essere trasmessa il giorno stesso al consiglio regionale, è data adeguata pubblicità per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o proposte.

4. Successivamente all' approvazione della proposta da parte della giunta regionale, il presidente della giunta stessa o l' assessore competente per materia, se delegato, provvede ad avviare la procedura, convocando i rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti interessati al fine di costituire il comitato di cui al successivo art. 3.

**ARTICOLO 3
(Comitato per l' accordo di programma)**

1. I rappresentanti dei soggetti ed enti di cui al secondo comma dell' art. 2, interessati al raggiungimento dell' accordo di programma costituiscono il comitato per l' accordo di programma.
2. Il comitato è presieduto dal presidente della giunta o dall' assessore competente per materia, se delegato.
3. Al comitato possono aderire anche successivamente altri soggetti pubblici interessati, purchè l' intervento non comporti l' interruzione del processo decisionale.

ARTICOLO 4

(Compiti del comitato)

1. Al comitato di cui all' art. 3 compete:
 - a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessi di ciascuno dei partecipanti;
 - b) definire l' entità delle spese individuando le fonti di finanziamento;
 - c) sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla definizione all' accordo di programma;
 - d) nominare una segreteria tecnica composta da funzionari degli enti, con il compito di elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie e di procedere agli opportuni studi e verifiche;
 - e) proporre al presidente della giunta regionale o all'assessore competente per materia, se delegato, che le dispone con decreto, le eventuali consulenze tecnico -specialistiche, indicando le fonti di finanziamento;
 - f) valutare le istanze dei privati per definire le ipotesi i eventuali accordi a norma dell' art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 << Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi >>, da stipularsi dalle singole amministrazioni partecipanti al procedimento per l' accordo di programma, in relazione alle rispettive competenze e i intesa tra le medesime.

ARTICOLO 5

(Definizione dell' accordi di programma)

2. L' accordo di programma deve prevedere:
 - a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l' indicazione dei tempi relativi;
 - b) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;
 - c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;
 - d) le modalità di attuazione;
 - e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità per l' attuazione e le eventuali garanzie;
 - f) le sanzioni per gli inadempimenti;
 - g) l' istituzione di un collegio di vigilanza e controllo, dotato anche di poteri sostitutivi, presieduto dal presidente della giunta o dall' assessore regionale competente per materia, se delegato, e composto dai rappresentanti dei soggetti partecipanti all' accordo, nonché le modalità di controllo sull' esecuzione dell' accordo;
 - h) l' eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell' attuazione dell' accordo e la composizione del collegio arbitrale;
 - i) gli eventuali accordi da stipularsi con i privati interessati di cui alla lett. f) dell' art. 4.

2. L' ipotesi di accordo di programma è deliberata dall'organo regionale al quale spetta la competenza secondo le disposizioni statutarie.

3. L' accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti di cui al primo comma dell' art. 1 che abbiano partecipato alla definizione del medesimo, è sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi ed è approvato con decreto del presidente della giunta regionale, o per sua delega dall' assessore competente per materia.

ARTICOLO 6

(Effetti dell' accordi programma)

1. Il decreto di approvazione dell' accordo di programma, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e produce in ogni caso, per quanto di competenza della Regione, gli effetti delle intese di cui all' art. 81 del dpr 24 luglio 1977, n. 616.

2. Con l' approvazione dell' accordo di programma si intendono acquisiti i pareri, gli assensi, le intese e i nulla osta, le autorizzazioni e le concessioni necessarie da rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici partecipanti di cui al primo comma dell' art. 1.

3. Qualora l' accordo di programma comporti modificazioni dei piani territoriali regionali queste devono essere approvate dal consiglio regionale.

4. Nel caso in cui non venga raggiunto il consenso unanime per l' accordo di programma, trovano applicazione le procedure di attuazione di opere, interventi e programmi di intervento previsti dalle specifiche leggi regionali di settore.

ARTICOLO 7

(Accordi di programma promossi da soggetti diversi dalla Regione)

1. Qualora l' iniziativa dell' accordo di programma non competeva alla Regione a norma dell' art. 1, la proposta, sottoscritta dal sindaco, dal presidente della comunità montana, dal sindaco metropolitano o dal presidente della provincia, rispettivamente competenti a norma dell' art. 27, primo comma, della legge 142/ 90, deve pervenire al presidente della giunta regionale con le indicazioni di cui al secondo comma dell' art. 2.

2. La giunta regionale delibera sulle modalità di partecipazione della Regione alla conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell' accordo di programma di cui all' art. 27, terzo comma, della legge 142/ 1990, nonché al collegio di cui al sesto comma di detto articolo.

ARTICOLO 8

(Fondo di rotazione ed anticipazione)

1. Al fine di ottimizzare le risorse in relazione alle scadenze e disponibilità dei singoli partecipanti alla stipula degli accordi di programma, la Regione utilizza un fondo di rotazione ed anticipazione che consenta di finanziare o prefinanziare le spese per la predisposizione degli strumenti tecnici e degli studi preliminari ovvero per anticipare o prefinanziare interventi oggetto degli accordi stessi.

ARTICOLO 9 (Abrogazione)

1. E' abrogato l' art. 7 bis << Accordi di programma >> della lr 31 marzo 1978, n. 34 << Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione >> come aggiunto dall' art. 6 della lr 25 novembre 1986, n. 55.

ARTICOLO 10 (Dichiarazione d' urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano 15, maggio 1993

(approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 marzo 1993 e vistata dal commissario del governo con nota del 5 maggio 1993, prot. n. 22802/1007).

note
